

Delibera nr. 3/2026

RICORSO DI APPELLO DELLA SQUADRA CARROZZERIA CITY CAR DELLA SOCIETA' ATLETICO JUVARRA AVVERSO SQUALIFICHE ATLETI E DIRIGENTE E AMMENDA

La società Atletico Juarra, per la propria squadra Carrozzeria City Car, ha inoltrato ricorso di appello avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo del Comitato Csi Subalpino in relazione alla gara Carrozzeria City Car – Comala del campionato di Eccellenza A Open:

- squalifica per 5 giornate inflitta all'atleta Marangoni Gabriele (di cui 1 per recidività nelle ammonizioni) per *“condotta altamente scorretta nei confronti dell'arbitro a fine gara”*,
- squalifica per 5 giornate inflitta all'atleta Coretti Enrico per *“grave fallo di gioco con azione intenzionale e per condotta violenta nei confronti di un avversario a gioco fermo”*,
- squalifica per 6 giornate inflitta all'atleta Cosentino Gaetano perché *“espulso a fine gara per comportamento intimidatorio, offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e per insulti nei confronti degli avversari”*,
- inibizione per 4 giornate inflitta al dirigente Venezia Mario perché *“già ammonito durante la gara, si rivolgeva nei confronti dell'arbitro con frasi intimidatorie e lesive della dignità personale, assumeva una condotta denigratrice verso l'Associazione, e per aver scalcciato violentemente la porta dello spogliatoio arbitrale”*,
- ammenda di euro 50,00 per *“reiterato comportamento gravemente scorretto di un sostenitore nei confronti dell'arbitro durante la gara, a cui si rivolgeva con espressioni di tipo razziale”*;
- seconda ammonizione a Brizio Giuseppe.

Sono state verificate le modalità di reclamo e appurato che sono state rispettate tutte le indicazioni del R.G.S. di Sport in Regola.



La ricorrente:

- nel caso dell’atleta Marangoni sostiene che “l’episodio contestato non si è verificato” e che “al termine della gara non si è neppure avvicinato all’arbitro”,
- nel caso dell’atleta Coretti sostiene che l’atleta abbia subito un fallo di gioco (regolarmente fischiato dall’arbitro) e che nel contatto sia stato trattenuto per una gamba dall’avversario cadendo a terra sopra di esso in modo involontario,
- nel caso dell’atleta Cosentino Gaetano sostiene che ci sia stato solo un diverbio con un giocatore del Comala e a fine gara con la panchina avversaria senza mai rivolgersi all’arbitro,
- nel caso del dirigente Venezia sostiene che *“non sono state in alcun modo pronunciate parole di offesa personale né verso l’arbitro e né tantomeno verso l’Associazione”* e che l’aver scalcciato la porta dello spogliatoio arbitrale non è un fatto a lui attribuibile perché dall’interno dello spogliatoio l’arbitro non poteva vedere chi colpiva la porta,
- per quanto riguarda l’ammenda *“si ritiene totalmente estranea a questo fatto totalmente inventato e privo di qualsiasi connessione con la società”*

e richiede pertanto l’annullamento di tutte le sanzioni. Inoltre segnala la presenza di una seconda ammonizione a tal Brizio Giuseppe, che non risulterebbe un tesserato della società.

Questa Commissione osserva

- che nel proprio operare debba considerare quanto scritto dall’arbitro come fonte privilegiata di prova, a meno che non siano portati alla sua attenzione fatti che dimostrino l’accaduto in maniera diversa, cosa che in questo caso non è avvenuto, non potendo essere considerati tali semplici dichiarazioni di parte;
- che i fatti e gli atti attribuiti ai suoi atleti e dirigente sono dettagliatamente illustrati sia nel rapporto arbitrale che nel supplemento allo stesso richiesto all’arbitro della C.T. Calcio di Csi Subalpino;



- che i fatti concernenti l'ammenda sono anch'essi ben illustrati e attribuibili a un soggetto ben conosciuto, ex dirigente della società stessa e che pertanto la "connessione" appare evidente;
- che consultando il "Massimario delle sanzioni" contenuto in Sport in Regola (pagg. 177-184) ritiene che il Giudice Sportivo di Csi Subalpino abbia correttamente applicato le indicazioni in esso contenute nel quantificare le sanzioni comminate;
- che la seconda ammonizione a Brizio Giuseppe (sulla quale, in ogni caso, non si sarebbe potuto intervenire in quanto non appellabile) era dovuta ad errore di trascrizione nella stesura del Comunicato nr. 23, come riportato nel successivo Comunicato 24 di Csi Subalpino, essendo da attribuire ad altro atleta con uguale cognome.

Per questi motivi

DELIBERA

- di respingere il ricorso della società Atletico Juvarra per la squadra Carrozzeria City Car, confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo del Comitato Csi Subalpino;
- di incamerare la tassa reclamo per effetto del suo mancato accoglimento.

Data 2 aprile 2026

la Commissione Regionale Giudicante
Vincenzo Porrazzo, Presidente
Claudio Bono, componente
Marco Bianchi, componente

